

b) Legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12¹⁾

Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri

1) Pubblicata nel B.U. 8 novembre 2011, n. 45.

CAPO II

FUNZIONI DELLA PROVINCIA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE ALL'INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI

Art. 5 (Centro di tutela contro le discriminazioni)

(1) Presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è istituito, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, il Centro di tutela contro le discriminazioni fondate su razza, colore della pelle od origine etnica, genere, orientamento sessuale, disabilità, lingua, religione, nazionalità o appartenenza ad una minoranza nazionale, di seguito denominato "Centro di tutela". [9\)](#)

(2) Il Centro di tutela svolge i seguenti compiti:

- a) monitorare in modo sistematico le discriminazioni di cui al comma 1;
- b) garantire la possibilità di fare segnalazioni in merito a comportamenti ritenuti discriminatori;
- c) assistere in forma diretta o indiretta le vittime di atti discriminatori tramite un servizio di consulenza e mediazione delle situazioni di conflitto;
- d) collaborare con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con gli enti privati e l'associazionismo che svolgono attività di contrasto alle discriminazioni;
- e) formulare proposte e pareri in merito a progetti di atti normativi e amministrativi in materia, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali;
- f) vigila sull'applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni internazionali ed europee a tutela delle vittime delle discriminazioni e per garantire la parità di trattamento, con particolare riferimento alla direttiva n. 2000/78/CE; [10\)](#)
- g) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti umani e della pari dignità sociale; [10\)](#)
- h) sviluppa iniziative per sensibilizzare sulla parità di trattamento e sul principio di non discriminazione; [10\)](#)
- i) raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti; [10\)](#)
- j) partecipa alle azioni e ai programmi locali, nazionali e comunitari per la promozione dei diritti all'uguaglianza; [10\)](#)
- k) collabora con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati attivi nel campo del contrasto alle discriminazioni ed iscritti nel registro delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. [10\)](#)

(3) Le modalità di designazione della persona responsabile del Centro di tutela sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), del regolamento interno del Consiglio provinciale. [11\)](#)

9) L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, della [L.P. 16 ottobre 2014, n. 9](#).

10) Le lettere f) fino k) sono state aggiunte dall'art. 2, comma 5, della [L.P. 16 ottobre 2014, n. 9](#).

11) L'art. 5, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, della [L.P. 16 ottobre 2014, n. 9](#).